



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO N. 4

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1 - *quinquies*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010/2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

CONSIDERATO che con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato è stato già avviato, nell'anno 2010/2011, il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

RITENUTO necessario definire le linee guida previste all'articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge n.40/2007 sopra richiamata, anche alla luce dell'art. 2, comma 3 del d.P.R. n. 87/2010, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali previsti all'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante "l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quiquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40";

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - *quiquies* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate le linee guida di cui all'allegato A dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, che fanno parte integrante del presente decreto, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Articolo 2

Accordi territoriali

1. La prima attuazione delle linee guida di cui all'articolo 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.

Articolo 3

Monitoraggio

1. L'attuazione delle linee guida di cui all'articolo 1 è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte dell'apposito gruppo di lavoro paritetico nazionale di cui al punto 6 dell'intesa citata all'articolo 1.

Articolo 4

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi del punto 7 dell'intesa di cui all'articolo 1, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono all'applicazione delle unite linee guida, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma,

18 GEN. 2011

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

